

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL'11 LUGLIO 2013, N. 29734: deposito temporaneo dei rifiuti ed onere della prova.

«il deposito temporaneo era descritto, nell'articolo 183, lettera m) del D.Lv. 152/06, come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, a determinate condizioni dettagliatamente specificate:

- il raggruppamento dei rifiuti deve avvenire nel luogo di produzione dei rifiuti medesimi;*
- il deposito temporaneo non può riguardare rifiuti prodotti da terzi, come si desume chiaramente dalla legge, ma solo rifiuti propri;*
- i rifiuti non devono contenere quantitativi di determinate sostanze al di sopra di un certo limite (policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione);*
- sono previsti limiti quantitativi e temporali entro i quali i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento (...)*
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;*
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.*

L'osservanza delle condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo sollevavano il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione ad eccezione di quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione previsto dall'art. 187.

Tali condizioni, è evidente, devono essere tutte rispettate.

Deve anche ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, è orientata nel ritenere che l'onere della prova in ordine al verificarsi delle condizioni fissate per la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti (v. ad es., Sez. III n. 15680, 23 aprile 2010; Sez. III n. 21587, 17 marzo 2004; Sez. III n. 30647, 15 giugno 2004). Tale principio, specificamente riferito, nelle decisioni appena richiamate, al deposito temporaneo, è peraltro applicabile in tutti i casi in cui venga invocata, in tema di rifiuti, l'applicazione di disposizioni di favore che derogano ai principi generali. »



Diritto all'ambiente®

www.dirittoambiente.net

Testata giornalistica on line



29734 / 13

34

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE**

UDIENZA PUBBLICA
DEL 04/06/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFREDO TERESI

Dott. RENATO GRILLO

Dott. LORENZO ORILIA

Dott. LUCA RAMACCI

Dott. CHIARA GRAZIOSI

- Presidente - SENTENZA
N. 1731/2013

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 51299/2012

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:


RECCHIA ANTONIO N. IL 24/11/1945

avverso la sentenza n. 1250/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
30/03/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *G. Volpe*
che ha concluso per *l'annullamento della sentenza
limitatamente alla parte relativa all'art. 158
della pen. in quanto non applicabile al caso*



Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 30.5.2012 ha riformato la decisione del Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di Galatina in data 10.12.2009, escludendo la costituita parte civile ed eliminando le relative statuizioni ed, inoltre, sostituendo con la corrispettiva pena pecuniaria la pena detentiva inflitta ad **Antonio RECCHIA** per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. 152\06 per avere, in qualità di titolare di un'attività di gommista ed autolavaggio e di proprietario di un'area adiacente a detta attività, effettuato la raccolta di rifiuti pericolosi e non, costituiti da pneumatici fuori uso, cerchi di autovetture, batterie esauste, telai di moto e ciclomotori, automobili in evidente stato di abbandono e prive di targa, ruote in legno, olio esausto, parti di motore e telai di biciclette.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, evidenziando che, dalle dichiarazioni di un teste escusso nel corso del giudizio di primo grado, emergerebbe che le autovetture rinvenute non rientrerebbero nel novero dei rifiuti, trattandosi di veicoli d'epoca destinati al restauro.

Lamenta, inoltre, che erroneamente la Corte del merito avrebbe escluso la configurabilità, nella fattispecie, di un deposito temporaneo e richiama, per ciascuna tipologia di rifiuto, le risultanze dell'istruzione dibattimentale, osservando, altresì, che i giudici del gravame non avrebbero neppure tenuto conto della delega di funzioni rilasciata ad un consulente in materia di rifiuti, senza motivare le ragioni per le quali si è ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato.

3. Con un secondo motivo di ricorso evidenzia che il provvedimento impugnato andrebbe censurato laddove, pur concedendo, come richiesto, la conversione della pena detentiva, ha mantenuto la sospensione condizionale della pena, dal momento che la conversione era stata richiesta proprio al fine di non usufruire del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.



CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.

Occorre richiamare brevemente, con riferimento a quanto prospettato nel primo motivo di ricorso, la disciplina generale del deposito temporaneo prevista dal d.lgs. 152\06.

Deve quindi ricordarsi (con riferimento alla disciplina vigente all'epoca dei fatti, accertati il 24.4.2007) che il deposito temporaneo era descritto, nell'articolo 183, lettera m) del D.Lv. 152\06, come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, a determinate condizioni dettagliatamente specificate:

- il raggruppamento dei rifiuti deve avvenire nel luogo di produzione dei rifiuti medesimi;
- il deposito temporaneo non può riguardare rifiuti prodotti da terzi, come si desume chiaramente dalla legge, ma solo rifiuti propri;
- i rifiuti non devono contenere quantitativi di determinate sostanze al di sopra di un certo limite (policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione);
- sono previsti limiti quantitativi e temporali entro i quali i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento. Tali limiti consentono al produttore di scegliere, in alternativa, di contenere il quantitativo dei rifiuti entro un certo volume (10 metri cubi per i rifiuti pericolosi e 20 metri cubi per quelli non pericolosi), superato il quale deve recuperarli o smaltirli, oppure di effettuare tali operazioni, indipendentemente dal quantitativo dei rifiuti, con cadenza bimestrale (per i rifiuti pericolosi) o trimestrale (per quelli non pericolosi). In ogni caso, pur rispettando il dato quantitativo appena indicato, il deposito non può avere durata superiore ad un anno (lo stesso limite viene fissato, indipendentemente dalle quantità, per i rifiuti depositati in stabilimenti localizzati nelle isole minori);
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.



L'osservanza delle condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo sollevavano il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione ad eccezione di quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione previsto dall'art. 187.

Tali condizioni, è evidente, devono essere tutte rispettate.

Deve anche ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, è orientata nel ritenere che l'onere della prova in ordine al verificarsi delle condizioni fissate per la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti (v. ad es., Sez. III n. 15680, 23 aprile 2010; Sez. III n. 21587, 17 marzo 2004; Sez. III n. 30647, 15 giugno 2004). Tale principio, specificamente riferito, nelle decisioni appena richiamate, al deposito temporaneo, è peraltro applicabile in tutti i casi in cui venga invocata, in tema di rifiuti, l'applicazione di disposizioni di favore che derogano ai principi generali.

5. Date tali premesse, va osservato, in primo luogo, che la Corte territoriale, con argomentazioni in fatto assistite da tenuta logica e coerenza strutturale e in quanto tali, non censurabili in questa sede di legittimità, ha inequivocabilmente escluso la sussistenza dei presupposti di legge per la configurabilità, nella fattispecie, di una ipotesi di deposito temporaneo (né risulta che la loro sussistenza sia stata in qualche modo dimostrata dall'imputato).

I giudici del gravame hanno infatti evidenziato le condizioni di abbandono in cui si trovavano i rifiuti, chiarendo anche come pure le vetture si trovassero all'aperto ed esposte agli agenti atmosferici in condizioni di degrado, tanto che una era utilizzata per il deposito di vario materiale.

Hanno poi fatto riferimento all'attività svolta ed alla provenienza dei rifiuti, evidenziando che gli stessi apparivano come tipici dell'attività di autodemolizione ed altre attività estranee a quelle per le quali l'imputato era abilitato (vendita di autoricambi nuovi, autolavaggio e vulcanizzazione gomme), così implicitamente escludendo che si trattasse di rifiuti definibili come «propri» ai sensi della disposizione in precedenza richiamata.

La Corte del merito precisa, poi, che i rifiuti non erano raggruppati per categorie omogenee, non risultavano rispettate le norme tecniche che disciplinano il deposito temporaneo né, tanto meno, risultava rispettato l'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Altre considerazioni vengono svolte con riferimento al mancato rispetto del dato quantitativo e temporale pure previsto dall'art. 183 d.lgs. 152\06.

A fronte di tali puntuali argomentazioni, il ricorrente si limita a proporre la

propria personale lettura dei dati fattuali acquisiti nel corso del giudizio di merito, con richiami ad atti del procedimento (dichiarazioni testimoniali) il cui esame è precluso in sede di legittimità.

Si tratta, dunque, di censure inammissibili e che, avuto riguardo alle articolate osservazioni della Corte territoriale, risultano anche superflue, poiché le condizioni di abbandono dei materiali rinvenuti descritte in sentenza e l'accertata assenza delle condizioni per la sussistenza del deposito temporaneo rende indubbia la loro qualificazione come rifiuti ed inapplicabile la disciplina di favore di cui all'art. 183, lettera m) d.lgs.152\06.

6. Anche l'infondatezza del secondo motivo di ricorso risulta di macroscopica evidenza.

Emerge infatti dalla sentenza impugnata e dall'atto di appello che la difesa dell'imputato si era limitata a richiedere la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, senza alcun riferimento al beneficio della sospensione condizionale già concessa.

I giudici del gravame hanno quindi accolto il motivo di gravame entro i limiti di quanto con esso devoluto alla loro cognizione e revocando il beneficio in assenza di una espressa richiesta in tal senso da parte dell'imputato sarebbero incorsi nel vizio di ultrapetizione.


7. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 4.6.2013

Il Consigliere Estensore
(Dott. Luca RAMACCI)



Il Presidente
(Dott. Alfredo TERESI)

